

Comunicazione n. 0066128 dell'1.08.2013

Comunicazione riguardante lo svolgimento da parte di banche ed imprese di investimento dell'attività di gestione di portali *on line* per la raccolta di capitali per le *start up* innovative

1. Premessa

L'articolo 30 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto "decreto crescita *bis*") ha introdotto nel corpo del TUF gli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter*, i quali dettano una disciplina specifica in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di *start up* innovative tramite portali *on line* (cosiddetto "*equity crowdfunding*").

Il citato fenomeno identifica quelle attività finalizzate a favorire il finanziamento di progetti imprenditoriali di *start up* innovative (come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del d.l. n. 179/2012) attraverso la raccolta di capitali di rischio ("*funding*") promossa per il tramite di apposite piattaforme *on line*, consentendo ad un elevato numero di potenziali investitori ("*crowd*") di sottoscrivere strumenti partecipativi nelle citate imprese.

Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 50-*quinquies* del TUF, l'attività di gestione dei portali *on line* per la raccolta di capitali per le *start up* innovative è riservata alle banche ed alle imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, nonché a soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che quest'ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.

Con Regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, la Consob, in virtù delle deleghe contenute nel d.l. n. 179/2012 e nel TUF, ha provveduto a dettare i principi ed i criteri relativi all'iscrizione nell'apposito registro, le regole che i soggetti iscritti sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività di gestione dei portali *on line*, nonché la disciplina applicabile alle offerte promosse per il tramite dei citati portali.

2. Disciplina applicabile alle banche ed alle imprese di investimento che svolgono direttamente l'attività di gestione di portali *on line* per la raccolta di capitali per le *start up* innovative

Con la presente Comunicazione si intendono fornire chiarimenti in merito alla disciplina che regola lo svolgimento da parte delle banche e delle imprese di investimento (cosiddetti "gestori di diritto") dell'attività di gestione dei portali *on line* per la raccolta di capitali per le *start up* innovative.

Al riguardo, tenuto conto che l'attività di gestione di portali *on line* implica la prestazione di servizi di investimento quantomeno di tipo "esecutivo", le banche e le imprese di investimento sono chiamate ad osservare le pertinenti disposizioni dettate dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione.

I gestori di diritto potranno prescegliere le concrete modalità di svolgimento della propria attività, graduando l'applicazione delle regole di condotta in ragione dei tipi di servizi di investimento effettivamente prestati nei confronti della clientela e della tipologia di investitori serviti.

Allo scopo di assicurare adeguata tutela ai risparmiatori aderenti alle iniziative di *equity crowdfunding* e favorire l'assunzione di consapevoli scelte di investimento da parte degli stessi, le banche e le imprese di investimento dovranno, altresì, prestare particolare attenzione ai presidi di trasparenza nella relazione con la clientela

In tale prospettiva, avuto riguardo alle specificità caratterizzanti l'operatività in *equity crowdfunding*, la *disclosure* resa agli investitori in merito all'attività di gestione del portale ed alle caratteristiche delle operazioni di investimento in *start up* innovative dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute negli artt. 14, 15, 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 riguardante i soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Consob.

Resta ferma, in relazione alle condizioni relative alle offerte promosse attraverso i portali *on line*, l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 100 *ter* del TUF e delle relative norme di attuazione contenute negli artt. 24 e 25 del citato Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas